



Comune di Castel Focognano

(Provincia di Arezzo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. **12** del 30-04-2024

COPIA

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PEF TARI ANNO 2024 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2024

L'anno duemilaventiquattro addì trenta del mese di aprile alle ore 18:00 presso SALA DELLA TOSCANA, previa l'osservanza di tutte le formalità previste per legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello i componenti del Consiglio:

Ricci Lorenzo	Presente	Rosini Marco	Presente
Cavallucci Paolo	Presente	PIETRINI GIUSEPPE	Presente
SASSOLI DARIO	Presente	Chianucci Rosetta	Presente
Agostini Katia	Presente	Borri Andrea	Presente
Ciabatti Walter	Presente	RUSSO CIRO	Presente
INNOCENTI MORENO	Assente	Bianchi Manuel	Presente
Piantini Roberto	Presente		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Risultato della votazione:

Favorevoli: 9
Contrari: 3
Astenuiti: 0

Presiede l'adunanza
Assiste il segretario comunale

Lorenzo Ricci
dr.ssa LETIZIA ARIENZO

incaricato della redazione del processo verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti si passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: **PRESA D'ATTO DEL PEF TARI ANNO 2024 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2024**

VISTA la proposta n. 15 del 24-04-2024, sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 da ARIENZO LETIZIA per espressione del parere di regolarità tecnica e dal responsabile del servizio finanziario ARIENZO LETIZIA per espressione del parere di regolarità contabile;

CON la seguente votazione:

Favorevoli:	9
Contrari:	3
Astenuti:	0;

IL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI CASTEL FOCOGNANO

Il sindaco: illustra relazione dell'ufficio tributi E' in approvazione la delibera di presa d'atto del piano economico finanziario della TARI 2024 e la determinazione delle tariffe della TARI 2024.

Evidenzio che il PEF della TARI viene approvato da ATO RIFIUTI, non può essere modificato dal Comune; il Comune, che non lo ha votato in Assemblea, può e deve solo prenderne atto.

Dal Piano Economico finanziario TARI risulta per l'anno 2024 un totale di costi di € 687.313 da coprire con la tariffazione ai contribuenti del Comune. Nello scorso anno, il 2023, l'importo da coprire con la tariffazione ai contribuenti era di 654.860. Quindi, rispetto all'anno 2023, nel 2024 vi è un aumento dei costi del servizio di circa € 32.500, che in percentuale è del 5% circa.

Il Comune è obbligato per legge alla copertura totale del 100% dei costi della TARI; pertanto le bollette 2024 dei contribuenti del Comune saranno più alte mediamente del 5% rispetto al 2023. Peraltro, va detto che l'aumento non è omogeneo perché, a causa della diversa ripartizione tra costi fissi e variabili del servizio rispetto allo scorso anno, quest'anno risultano un po' più penalizzate le utenze domestiche di maggiori dimensioni rispetto a quelle di minori dimensioni.

Come detto, il Comune subisce la formazione del PEF da parte di Ato Rifiuti, che lo approva con il metodo Arera 2, ripartendo i costi complessivi del servizio di raccolta, smaltimento rifiuti, pulizia strade e piazze, ecc, tra i vari Comuni dell'ambito.

Il problema vero è che i costi del servizio crescono di anno in anno senza che a questi maggiori costi corrisponda un pari miglioramento del servizio; in proposito si fa presente che l'Amministrazione ha scritto lo scorso anno una lettera aperta ad Ato Rifiuti e a Sei Toscana denunciando che la situazione sta diventando sempre meno tollerabile; va tuttavia detto che per ottenere risultati concreti occorrerebbe una mobilitazione generale da parte di tutte le Amministrazioni Comunali

Il sindaco pone in votazione

VISTO il comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 secondo cui *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";*

RICORDATO che il termine per approvare il PEF tramite l'Egato/ETC e per approvare le tariffe 2024 rimane fissato al 30 aprile 2024, così come stabilito dall'art.3 comma 5-quinques, del DL 228/2021;

VISTO l'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 che ha attribuito all'Autorità nazionale di regolazione dei servizi pubblici, ridenominandola ARERA, anche le competenze regolatorie in materia di servizio integrato di gestione rifiuti urbani, tra cui al punto h) anche *l'approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale*;

VISTO il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti ("MTR-2") approvato con la Delibera n. 363 del 03.08.2021 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione del piano economico-finanziario per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

DATO ATTO che con l'entrata in vigore dell'MTR-2 ARERA l'"**autorità competente**" all'approvazione del piano finanziario del servizio rifiuti, ai sensi del comma 527 dell'art.1 della L. 147/2013, è stata identificata dalle leggi vigenti nell'Autorità nazionale ARERA, che è chiamata ad approvare le entrate tariffarie definite dall'"*Ente Territorialmente Competente*";

CONSIDERATO CHE la suddetta Delibera ARERA n. 363/2021:

- *all'art. 7.5 stabilisce che l'Ente Territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025;*

l'art. 8.1 prevede l'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2 rinviando ad un successivo provvedimento le indicazioni metodologiche

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 22/07/2022 con la quale è stato preso atto del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti pluriennale ai fini della TARI per il periodo 2022-2025;

RICORDATA la diversa rilevanza sulla TARI dell'approvazione del PEF delle annualità 2022-2023 rispetto a quella delle annualità 2024-2025, in quanto secondo l'MTR-2 ARERA i PEF del secondo biennio sarebbero stati sottoposti in via ordinaria ad aggiornamento in tempo utile per l'approvazione della TARI 2024 e 2025 ai sensi dell'art. 8.2 della delibera ARERA n. 363/2021;

VISTA la Deliberazione n. 389/2023/R/RIF del 03.08.2023 avente ad oggetto "*Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)*" con la quale ARERA ha recato le disposizioni tese alla definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle entrate tariffarie di riferimento nonché delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi";

CONSIDERATO CHE l'art. 7.2 dell'MTR viene aggiornato dall'art. 3.2 della suddetta Deliberazione n. 389/2023/R/RIF, aggiungendo che "*ai fini dell'aggiornamento biennale i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno $\alpha = \{2024, 2025\}$, salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati:*

- *per l'anno 2024 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento 2022 come risultanti da fonti contabili obbligatorie;*

- *per l'anno 2025 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2023 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile*”;

RICORDATO CHE ai fini degli adeguamenti contabili e monetari per l'aggiornamento dei costi riconosciuti, la Deliberazione n. 389/2023/R/RIF all'art.3.3 stabilisce che *“ai fini dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025 si considerano i seguenti tassi di inflazione: I 2023 = 4,5% e I 2024 = 8,8%. Per l'anno 2025 si assume inflazione nulla*”;

CONSIDERATO che, a seguito dell'accentramento all'Ente Territorialmente Competente delle competenze in materia di predisposizione del PEF e di suo invio ad ARERA per la definitiva approvazione, le Amministrazioni comunali dell'Ambito Toscana Sud devono trasmettere all'Autorità d'Ambito i dati di propria diretta competenza da includere nel PEF ARERA 2024 relativi a:

- Costi, identificabili nelle tre seguenti componenti:
 - Servizi opzionali (ante eventuale esercizio della facoltà di supero di cui all'art. 2.5 dell'Accordo Procedimentale dei Servizi opzionali), la cui eventuale eccedenza rispetto ai dati di Bilancio Assestato 2022 è stata imputata ai Costi Operativi Incentivanti (COI_{exp}) di cui all'articolo 10.1 del MTR-2;
 - Accantonamenti e perdite su crediti (comprensiva degli accordi tra Amministrazioni comunali e SEI per il trattamento dei Crediti TIA);
 - Altri costi comunali comprendenti oltre alle voci di costi indicati dalle Amministrazioni comunali anche:
 - a) Quote di contribuzione annua all'ATO di cui alla Delibera di Assemblea n. 12/23;
 - b) Quote annuali delle variazioni dei congruagli ARERA 2018 e 2019 per effetto dei riconteggi sui driver di consuntivo (DA n.23/21);
- Detrazioni, distinte nelle voci previste dall'art.1.4 della Determinazione ARERA 2/DRIF/21

DATO ATTO che il Comune di Castel Focognano ha trasmesso all'Autorità d'Ambito la versione definitiva dei dati di propria competenza relativi all'esercizio 2024, accompagnati da dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Legale Rappresentate;

VISTI i prospetti Allegato 1: Dati riferiti al corrispettivo comunale di SEI Toscana 2024 (ante limiti e ante IVA); Allegato 2: Dati riferiti ai costi di diretta competenza comunale (IVA inclusa); Allegato 3: (PEF comunali 2024 ante detrazioni; la relazione di sintesi di Sei Toscana, così come comunicati ed inviati dall'Autorità di Ambito; allegati alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

VISTO altresì ed in particolare l'Allegato 4 “PEF ARERA 2024”, inviato dall'Autorità di Ambito che espone le voci del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti del Comune di Castel Focognano per l'anno 2024, predisposto con dati di carattere definitivo ai fini TARI 2024 e dal quale si evince una quantificazione pari ad € 687.313,00, come complessivo del servizio rifiuti per l'anno 2024 da coprire integralmente con il gettito TARI; allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.P.R. n° 158 del 27 aprile 1999;

RICORDATO che i principi generali della TARI prevedono che le tariffe debbano essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte e che pertanto le tariffe siano composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della TARI approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 del 27/04/2023;

RITENUTO di dover stabilire, ai fini della determinazione delle tariffe TARI, la ripartizione dei costi del servizio rifiuti tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come previsto dall'art 4, comma 2, del D.PR 158/1999 e in conformità alle linee guida del MEF, secondo il criterio di incidenza sul gettito TARI dell'anno 2023 (ultimo disponibile) delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche, ottenendo la ripartizione dei costi riportata nell'allegato Piano Finanziario che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che, sempre ai fini della determinazione delle tariffe TARI, non disponendo di una misurazione puntuale dei rifiuti prodotti, si continuano ad applicare i coefficienti di produzione potenziale dei rifiuti Kb (parte variabile tariffa utenze domestiche), Kc (parte fissa tariffe utenze non domestiche) e Kd (parte variabile tariffa utenze non domestiche) di cui al D.P.R. 158/1999 in misura pari ai valori medi proposti dalle tabelle 2, 3 e 4 dell'allegato 1 del citato D.P.R. 158/1999, con alcuni aumenti o diminuzioni nel limite di legge del 50%, aumenti o diminuzioni finalizzati a mitigare al massimo gli effetti dell'applicazione delle nuove tariffe TARI rispetto alle somme dovute allo stesso titolo per l'anno precedente (i coefficienti risultano nell'allegato relativo alle tariffe);

RITENUTO approvare le tariffe TARI per l'anno 2024, così come da allegato alla presente deliberazione, tali da garantire la copertura integrale dei costi del servizio rifiuti come quantificati dal piano finanziario;

DATO ATTO che sulle tariffe TARI è applicata la maggiorazione del 4,70 %, quale tributo per l'Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione e igiene dell'Ambiente (T.E.F.A.) ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs n.504/1992 spettante alla Provincia di Arezzo (la tariffa del 4,70% è stata stabilita con decreto del Presidente n. 119 del 17/11/2021);

DATO ATTO altresì, che a partire dal corrente anno 2024, in applicazione della delibera ARERA 386/2023 n.386/2023/T/rif , è prevista l'introduzione di due componenti perequative unitarie:

UR1,a: per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti espressa in euro 0,10 /utenza per anno;

UR2,a: per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro 1,50/utenza per anno;

che le stesse non costituiscono in alcun modo parte della tassa (e sono quindi escluse dal pef)

che sulle stesse il TEFA non risulta dovuto e che trattasi soltanto di contributi in aggiunta al prelievo sui rifiuti nel solo avviso di pagamento;

che gli importi derivanti dall'applicazione delle stesse saranno successivamente riversati alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA);

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ex art. 49 del D.lgs 267/2000, come modificato dall'art.3 del D.L. 10.10.2012, n. 174, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio competente;

VISTO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente e che, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000, e dell'art.147 bis del D.Lgs 267/2000 il responsabile del servizio finanziario attesta la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione;

*Con votazione espressa in modo palese, che riporta il seguente esito:
favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Cons. Russo, Piantini e Bianchi), si approva a maggioranza, idem per l'immediata esecutività*

DELIBERA

1) di prendere atto degli allegati n.1,2,3 e l'Allegato 4 **"PEF ARERA 2024"**, la relazione di sintesi di Sei Toscana (tutti allegati alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale), così come inviati dall'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ato Toscana Sud, redatti utilizzando il tool di calcolo approvato da ARERA;

2) di stabilire, ai fini della determinazione delle tariffe TARI (tassa sui rifiuti) per l'anno 2024, la ripartizione dei costi del servizio (come determinati dal Piano Finanziario 2024 tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come previsto dall'art 4 comma 2 del D.PR 158/1999 e in conformità alle linee guida del MEF, secondo il criterio di incidenza sul gettito TARI delle utenze domestiche e non domestiche, ottenendo la seguente percentuale di ripartizione dei costi:

- utenze domestiche = 76,30%
- utenze non domestiche = 23,70%

così come risultante dall'allegato "Piano Finanziario relativo al Servizio di Gestione Rifiuti Urbani 2024" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; **(ALLEGATO 1)**

3) Di approvare le tariffe della TARI per l'anno 2024 in misura tale da coprire integralmente i costi del servizio rifiuti dell'anno 2024 pari a €. 687.313,00 definiti con il Piano Finanziario dell'anno 2024; le tariffe sono quelle di cui all' allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; **(ALLEGATO 2)**

4) Di applicare sull'importo della TARI si applica, a favore della Provincia di Arezzo, il tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, la cui aliquota è pari al 4,70% come stabilito dalla Provincia con decreto del Presidente n. 175 del 29/11/2018;

5) di applicare altresì, in aggiunta sull'avviso di pagamento due componenti perequative unitarie:
UR1,a: per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti espressa in euro 0,10 /utenza per anno;
UR2,a: per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro 1,50/utenza per anno; dando atto che le stesse non costituiscono in alcun modo parte della tassa (e sono quindi escluse dal PEF) che sulle stesse il TEFA non risulta dovuto ma che trattasi soltanto di contributi in aggiunta al prelievo sui rifiuti nel solo avviso di pagamento e che gli importi derivanti dall'applicazione delle stesse saranno successivamente riversati alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA);

6) di stabilire che il pagamento dalla TARI 2024 possa essere effettuato in tre rate o in un'unica soluzione con le seguenti rispettive scadenze:

- 1° rata = 30 giugno 2024

- 2° rata = 30 settembre 2024
- 3° rata = 31 dicembre 2024
- Possibilità di pagamento in unica soluzione= 30 settembre 2024
-

7) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla sua esecutività;

8) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, stante l'urgenza in considerazione del fatto che il termine per l'approvazione delle tariffe è ad oggi il 30/04/2024, anche considerato il differimento al 30/06/2024, previsto da un emendamento al D.L. 39/2024 del 29/03/2024 che non risulta ancora convertito in legge e, inoltre, sussiste l'esigenza per l'Ente di iniziare incassare quanto prima la TARI 2024 i cui costi sono in corso di pagamento da inizio anno.

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

IL PRESIDENTE
Ricci Lorenzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. ARIENZO LETIZIA

PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. **477**

La presente deliberazione:

- è stata pubblicata in data odierna nel sito istituzionale di questo Comune <http://www.comune.castel-focognano.ar.it/> "Albo Pretorio", ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69, per rimanervi per 15 giorni consecutivi accessibile al pubblico così come disposto dal comma 2 dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Castel Focognano, lì **02-05-2024**

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE